

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

DELLA SARDEGNA



Testo approvato nella seduta del 30 MAGGIO 2014
con successive integrazioni approvate nella seduta del 11 DICEMBRE 2015

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio degli accertamenti preliminari, coincidente con la notifica dell'atto di convocazione del professionista interessato recante l'indicazione degli addebiti e degli articoli di cui si ipotizza la violazione, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3

Astensione e ricusazione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
 - b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - d) se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
 - e) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
 - f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricsuzione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
3. L'astensione e la ricsuzione sospendono temporaneamente la seduta..La nuova data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricsuzione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricsuito. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricsuzione, il componente o i componenti astenuti o ricsuiti non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
4. Se l'astensione o la ricsuzione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.
5. Il componente il Consiglio dell'Ordine delegato allo svolgimento degli accertamenti preliminari, e il suo sostituto si astengono dal partecipare alle eventuali successive votazioni."

Capo II

FASE PRELIMINARE

Art. 4

Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in caso di impedimento, dal Consigliere anziano per iscrizione. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

4. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, tra l'altro, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

Art. 5

Archiviazione immediata

1. Il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorquando provengano da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate.
2. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, o del Vicepresidente da questo delegato, sentita, ove costituita, la Commissione deontologica, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare, procedendo immediatamente all'archiviazione, allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine.
3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.
4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato.

4. Art. 6

Accertamenti preliminari

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, il Presidente delega un Consigliere e un suo sostituto a svolgere un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ad esempio: sentendo l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.
2. La convocazione per l'audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere inviata all'iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa, e deve contenere una sintetica ma circostanziata indicazione dei fatti oggetto di accertamento, l'indicazione degli addebiti e degli articoli del Codice Deontologico di cui si ipotizza la violazione, i nominativi del Consigliere e del suo sostituto delegati all'espletamento degli accertamenti preliminari"
3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi

deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, il Consiglio può procedere comunque.

4. Delle audizioni e degli eventuali altri accertamenti è redatto verbale, sottoscritto dal Consigliere Delegato o dal suo sostituto e dalle persone ascoltate
5. Terminata la fase istruttoria il Consigliere Delegato o il suo sostituto riferiscono tempestivamente al Consiglio, nella prima seduta utile, sugli esiti degli accertamenti preliminari, formulando una proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare. La proposta di apertura non può essere formulata se la convocazione dell'iscritto interessato per l'audizione preliminare non è stata effettuata nelle forme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Il Consigliere Delegato o il suo sostituto riferiscono comunque entro entro mesi sei al Consiglio sullo stato degli accertamenti condotti.

Capo III

APERTURA E ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7

Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. All'esito degli accertamenti preliminari, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.
2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento; la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie e documenti; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza; la nomina del Consigliere relatore.
3. La delibera deve essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al professionista incolpato, il quale, nel corso del procedimento, può farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data della seduta devono intercorrere 30 giorni. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, fino a sette giorni prima della seduta.

4. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a dare avviso della nomina al relatore, qualora esso non sia presente alla seduta nella quale viene disposto il conferimento dell'incarico. La comunicazione viene effettuata con i mezzi ordinari.
5. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.
6. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di trentasei mesi dall'apertura.
7. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 8

Le sedute e la fase istruttoria

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere registrate o audioriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo.
2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta.
3. Il Consiglio procede all'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti, e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. L'incolpato può produrre memorie e documenti fino a dieci giorni prima della seduta fissata, e può farsi assistere da un difensore. L'espletamento dell'istruttoria può essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla Commissione deontologica, ove costituita.
4. Alla convocazione dell'incolpato si provvede mediante comunicazione da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione, nonché della facoltà di presentare memorie e documenti. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato può farsi assistere da un difensore. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, si può procedere alla convocazione degli autori di eventuali esposti o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento.
5. Devono essere sentiti il Procuratore della Repubblica competente per territorio, ove presente, l'incolpato e, se del caso, colui che ha presentato un esposto, nonché, eventualmente, le persone informate dei fatti che si ritiene utile ascoltare. All'esito di tali adempimenti, l'incolpato che ne faccia richiesta può formulare osservazioni.
6. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica all'interessato, anche se assente.
7. Della seduta viene redatto verbale, nel quale occorre dare atto di tutte le attività svolte.

8. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.
9. I provvedimenti istruttori sono comunicati all'incolpato assente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

Verbale

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi. Qualora le attività siano state delegate al Consigliere relatore coadiuvato dalla Commissione deontologica, ove costituita, il verbale è redatto da personale di segreteria ed è sottoscritto dal Consigliere relatore.
2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Capo V

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.

4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 11

Decisione e pubblicazione

1. Esaurita l'istruttoria e nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, all'istruttoria prevista, il Consiglio dell'Ordine si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.
3. Il Consiglio delibera con decisione motivata redatta dal Consigliere relatore.
4. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.
5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva. In tal caso, la decisione viene redatta dal Consigliere relatore, sottoscritta ai sensi dell'art. 12, pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio entro trenta giorni, e notificata ai sensi e con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12, comma 2, del regolamento.
6. Salvo il caso previsto al comma 5, la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.
7. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a notificarne copia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni e, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.

Art. 12

Requisiti e notificazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
 - esposizione dei fatti;
 - svolgimento del procedimento;

- motivazione;
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti e delle schede bianche;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- a sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore, e, se assunta nel corso della seduta del Consiglio dell'Ordine, anche dal Segretario;
- a data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. La decisione è notificata entro 20 giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità del professionista, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 13

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, comma.3, L.n. 56/89.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 14

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti quando sia trascorso il prescritto termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 56/1989, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, comunicarlo all'interessato mediante raccomandata a/r.
2. Qualora la decisione sia impugnata, la sua esecutività è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

Art. 15

Publicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo.
2. Il Consiglio dell'Ordine può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari divenute esecutive, siano pubblicate per una volta, sul Bollettino dell'Ordine Regionale.
3. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.
4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16

Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti

1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impuginate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. La proposizione dell'azione ha effetto sospensivo dell'efficacia del procedimento disciplinare.
3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione.
4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla

Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.